

STATUTO APS ARCIGAY DI MESSINA "MAKWAN" ETS



Articolo 1 (Costituzione)

È costituita con sede in Messina, in via Villaggio Santo strada 170/c n° 10, l'Associazione di Promozione Sociale Arcigay di Messina Makwan ETS (d'ora innanzi l'Associazione).

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale di Promozione Sociale Arcigay con sede a Bologna.

Nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, è un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e opera nella Regione Siciliana.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione può dotarsi di un regolamento di esecuzione dello Statuto al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 (Valori)

Arcigay opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale. Esso aderisce alla Federazione ARCI.

I valori su cui si fonda l'azione di Arcigay sono: - il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; - la laicità e la democraticità delle istituzioni; - l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; - il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale; - la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo; - la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali. - il rispetto e la tutela della legalità, e di una cultura ad essa improntata.

Articolo 4 (Attività)

Arcigay, nella sua attività di promozione e tutela dei diritti umani, secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. w) del D.lgs. 117/2017, si impegna in modo specifico a:- creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di volontari e delle volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati sfornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;- promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;- prestare attenzione e cura ai temi della relazione familiare, nel rapporto tra genitori e figli LGBT; essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all'azione dell'associazione;- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui; - sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne; - promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'associazione; - combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all'HIV; - promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro-

partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender; - organizzare e promuovere attività sportive LGBT.

L'Associazione, altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Articolo 5 (Assenza dello scopo di lucro)

Arcigay è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale e la tessera associativa sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Articolo 7 (Diritti e doveri dei soci)

Le socie e i soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale di Arcigay.

Le socie e i soci hanno il diritto di: a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione ivi comprese le attività di servizio; b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione; c) votare in Assemblea, eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi; d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; f) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto; g) denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Territoriale dei Garanti, il quale deve tenere conto della denuncia nelle relazioni all'assemblea. A norma dell'art. 29 del D.lgs. 117/2017, se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, il Collegio Territoriale dei Garanti deve agire ai sensi del comma secondo, art. 2048 del Codice Civile; h) appellarsi per ogni questione disciplinare al Collegio Territoriale dei Garanti, e, in seconda istanza, al Collegio nazionale dei Garanti.

Le socie e i soci sono tenuti: a) al pagamento della quota sociale annuale; b) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; c) far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; d) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Articolo 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, che dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo, che formalizzerà il recesso alla

sua prima riunione utile.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione e la ratifica dovranno essere comunicate adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto Nazionale di Arcigay.

Articolo 9 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso Territoriale;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio Territoriale dei Garanti;
- il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 (Congresso Territoriale)

Il Congresso Territoriale si tiene tutte le volte che viene convocato il Congresso Nazionale di Arcigay per eleggere i delegati. Esso è di norma convocato dal Presidente dell'Associazione, ma può essere convocato anche quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 dei soci e delle socie.

Al Congresso Territoriale partecipano i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel territorio della Provincia di Messina.

Al Congresso Territoriale partecipa un componente della Segreteria Nazionale o un suo delegato.

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le socie e i soci, la convocazione del Congresso Territoriale, di norma effettuata dal Presidente dell'Associazione, deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede dell'Associazione e inviata, con il medesimo preavviso, alle eventuali associazioni aderenti presenti sul territorio della Provincia di Messina perché venga esposta.

In prima convocazione, il Congresso territoriale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle sode, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Il Congresso territoriale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni del Congresso territoriale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei presenti o 1/10 qualora il numero dei presenti sia superiore a 500. Le deliberazioni del Congresso territoriale devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 11 (Compiti della Congresso Territoriale)

Il Congresso territoriale ha il compito di:

- a) discutere e approvare il progetto associativo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Territoriale dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare le linee generali del programma triennale di attività.

Articolo 12 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Associazione secondo le stesse modalità di convocazione del Congresso disciplinate all'articolo 11. Essa ha il compito di:

- a) discutere e approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dal Congresso territoriale;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
- d) ratificare l'esclusione degli associati, dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo e previo ascolto delle

giustificazioni dell'associato;

e) decidere sul rigetto di richieste di associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e approvare quelli predisposti dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) provvedere alla nomina dei componenti degli organi sociali dimissionari o decaduti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata nei casi previsti dalla lettera c), d), e), g), h) ed i) del primo comma, articolo 12 del presente Statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Ogni associato può rappresentare, per delega, sino a tre associati.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera, nei casi previsti dalla lettera c), d), e), h) ed i) del primo comma, articolo 12 del presente Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni associato può rappresentare, per delega, sino a tre associati.

Articolo 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci. È eletto dal Congresso territoriale e resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2382 del Codice Civile, non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o nel caso di componenti decaduti, la nomina dei nuovi componenti è affidata all'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 12 e nei modi previsti dall'articolo 14 del presente Statuto.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Presidente procede a convocare il Congresso territoriale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e la riunione si ritiene legittima se presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Territoriale
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso territoriale e dell'Assemblea dei soci;
- c) redige e approva il progetto di bilancio previsionale e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sodale;
- e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione di socie e soci;
- g) favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell'Associazione.
- h) nomina due Consiglieri regionali per il Coordinamento regionale Arcigay (il Presidente di diritto, salva espressa rinuncia), e salvo che siano già stati nominati dal Congresso regionale, fino a decadenza naturale del mandato;
- i) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) decide sulle domande di associazione e sull'esclusione dei soci;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno dei membri il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale azione di responsabilità decisa dall'Assemblea dei soci.

Il presidente convoca e presiede il Congresso Territoriale, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Articolo 18 (Segretario)

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo e svolge, d'intesa con il Presidente, funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e si può avvalere di staff o gruppi operativi. Il Segretario può sostituire il Presidente su sua delega, ovvero in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Segretario convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all'elezione di una o un nuovo Presidente.

Articolo 19 (Collegio Territoriale dei Garanti)

Il Collegio Territoriale dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio Territoriale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di: a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; b) dirimere le controversie insorte tra soci e tra questi e gli organismi dirigenti; c) pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio Territoriale dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte e le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Territoriale dei Garanti è formato da tre componenti eletti dal Congresso territoriale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico.

I componenti il Collegio Territoriale dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione, né di alcuna associazione aderente. Il Collegio Territoriale dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti. Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti. Il Collegio Territoriale dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio Territoriale dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 20 (Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Territoriale, e si compone di tre membri ed elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente del Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, convocato dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Articolo 21 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Territoriale dei Garanti e del Collegio Territoriale del Revisore dei Conti, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 22 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci; b) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi; d) da rendite patrimoniali; e) dalle attività di raccolta fondi; f) da rimborsi da convenzioni; g) da proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliari e sussidiari e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; h) da ogni altro provento ammesso ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Articolo 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 (Marchio)

Arcigay è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell'Associazione, così come riportato in figura. Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura "associazione lesbica e gay italiana" e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate. L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa autorizzato. L'Associazione, le socie e i soci si impegnano a: a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo; b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto; c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

L'Associazione sceglie di adottare esclusivamente il marchio Arcigay.

Articolo 32 (Commissariamento)

Il commissariamento dell'Associazione può essere disposto dal Consiglio Nazionale di Arcigay su richiesta della Segreteria Nazionale dopo aver ottenuto un parere positivo dal Collegio dei Garanti, qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo (assenza di riunioni da almeno un anno).

Articolo 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.